



Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO
APPROVATO NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 30/05/2025
E SUCCESSIVE MODIFICHE APPROVATE NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 25/07/2025**

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, nel corso della seduta del 30/05/2025 ha adottato il seguente Regolamento per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro.

Art. 1 – FINALITÀ:

Il Gruppo di Lavoro ha funzioni sia di studio e di approfondimento, sia operative: propone al Consiglio dell'Ordine progetti e iniziative, tese a fornire dati e documenti. Può essere propedeutico alla costituzione di Tavoli Tecnici ed Interistituzionali, volti all'avvio di azioni politiche a supporto del Consiglio e delle Commissioni ad esso interne. Può sostenere e rafforzare ambiti applicativi ed occupazionali della professione, attraverso azioni mirate, anche di concerto con gli Enti competenti.

Art. 2 – ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO:

1. Il Consiglio dell'Ordine delibera la costituzione di un Gruppo di Lavoro sulla base di una Proposta Progettuale, redatta da un iscritto all'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana e presentata secondo le modalità previste nella Delibera Consiliare resa ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Ordine approvato in data 30/05/2025
2. La proposta progettuale dovrà essere redatta sulla base del seguente **“Schema per la proposta progettuale del Gruppo di Lavoro”** – All. A - al presente Regolamento - pubblicato sul sito Istituzionale dell'Ordine e dovrà allegarsi al **“Modello di domanda per la costituzione del Gruppo di Lavoro”** – All. B, tramite e-mail da indirizzare a gruppilavoro@opsr.it, come precipuamente previsto dall'art. 34 citato.

Art. 3 – COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO:

1. Il Gruppo di Lavoro è costituito da iscritti all'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, in regola con il versamento della quota ordinistica ed in assenza di irrogazione della sanzione disciplinare ex art. 26, primo comma lett. c) o ai sensi del comma 2 del medesimo articolo della legge 56/1989 e/o da altri professionisti esterni, esperti in materia che avranno avanzato formale richiesta secondo le modalità previste dal successivo art. 5 del presente regolamento, richiamato altresì quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 34 del Regolamento di funzionamento del Consiglio approvato in data 30/05/2025
2. Il numero dei componenti previsti va da un minimo di cinque ad un massimo di nove partecipanti, incluso il Responsabile del Gruppo di lavoro. In caso di rinuncia da parte di uno dei componenti, il Presidente dell'Ordine, il Coordinatore e il Responsabile del Gruppo di Lavoro potranno procedere ad una eventuale sostituzione, previo esame delle richieste pervenute ai sensi del comma 1 che precede.
3. Al componente che non partecipi alle riunioni per tre volte consecutive, in assenza di giustificate motivazioni, il Consiglio dell'Ordine procederà a revocare l'incarico.
4. L'incarico potrà essere revocato, su disposizione del Consiglio dell'Ordine anche ove, all'esito di una verifica semestrale, un componente risultasse assente per il 40% del totale degli incontri realizzati, in assenza di giustificate motivazioni.

Art. 4 – RESPONSABILE DEL GRUPPO DI LAVORO:

1. L'iscritto, ideatore della proposta progettuale che viene ritenuta idonea dal Consiglio, è incaricato, de plano, del ruolo di Responsabile del Gruppo di lavoro ed ha il compito di garantire la corretta conduzione dei processi di gestione del Gruppo.
2. Può avvalersi, per la stesura del progetto, della collaborazione di non più di due professionisti, non necessariamente psicologi, coerentemente con l'idea progettuale, che faranno parte, de plano, del Gruppo di lavoro.
3. Ha il dovere di agire in modo informato.
4. È Responsabile della stesura del verbale delle riunioni, ove verranno indicate le presenze dei componenti, da inviare ai referenti amministrativi dell'Ente e per conoscenza al Coordinatore dei Gruppi di lavoro, entro quindici giorni dalla riunione.
5. Si coordina con gli uffici amministrativi dell'Ordine per la predisposizione ed invio della

convocazione.

6. Si coordina periodicamente con la figura del Coordinatore dei Gruppi di Lavoro, al quale, con cadenza annuale, invierà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.
7. Si confronta periodicamente con i/il Responsabile/i del/dei Gruppo/i di lavoro che dovesse/ro ricadere nello stesso ambito di intervento, al fine di coordinare azioni, obiettivi ed organizzazione delle iniziative programmate.
8. È Responsabile della circolarità delle informazioni con gli altri apparati, istituiti dal Consiglio, e con la struttura amministrativa dell'Ente, per materie di competenza e di rilevanza trasversale.

Art. 5 - COORDINATORE DI TUTTI I GRUPPI DI LAVORO

1. Ha il compito di coordinare le attività dei Gruppi di lavoro, armonizzandole in stretto contatto con i Responsabili degli stessi, monitorando i processi (finalità, tempi, modalità), in accordo operativo con i referenti amministrativi dell'ente.
2. Convoca circa ogni tre mesi i Responsabili di tutti i Gruppi di lavoro, anche per progettare iniziative trasversali e congiunte.
3. Può essere un consigliere od un iscritto esterno al consiglio, in possesso di specifiche esperienze e competenze nell'ambito di attività di coordinamento.
4. Aggiorna il Consiglio dell'Ordine in merito alle iniziative portate avanti dai Gruppi di Lavoro e sugli obiettivi raggiunti, per ogni consequenziale deliberazione, previa acquisizione delle relazioni annuali presentate dai Responsabili dei Gruppi di lavoro, come specificato al punto 4.6.
5. Il Consiglio, con votazione segreta, procede alla nomina del Coordinatore di tutti i Gruppi di lavoro.

Art. 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO:

1. Per richiedere di fare parte di un Gruppo di Lavoro, è necessario compilare il modulo – ALL. B – al presente regolamento, scaricabile dal sito dell'Ordine, inoltrandolo per e-mail all'indirizzo Gruppidilavoro@oprs.it.
2. Il Consiglio procederà alla delibera di accoglimento o di rigetto delle istanze di partecipazione a ciascun Gruppo di lavoro, previa selezione delle stesse da parte, congiuntamente, del Presidente, del Coordinatore dei Gruppi di lavoro e del Responsabile

dello specifico Gruppo di lavoro.

3. Le istanze pervenute saranno valutate sulla base dei seguenti parametri, rilevabili dal modulo di cui all'ALL. B: formazione specifica, esperienza lavorativa specifica, territorialità. Per ciascun parametro sarà attribuito un punteggio da 1 a 3.

Art. 7 – MODALITÀ OPERATIVE:

1. Le attività del Gruppo di Lavoro si attengono a quanto previsto nella proposta progettuale.
2. È compito del Coordinatore dei Gruppi di Lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Gruppo specifico, monitorare sia la fase di costituzione sia l'attuazione del Progetto.
3. Qualsiasi azione, iniziativa o evento ideati nell'ambito del Gruppo di lavoro deve essere concordata con il Coordinatore di tutti i Gruppi, il quale valuterà l'eventuale presentazione al Consiglio dell'Ordine, per le necessarie deliberazioni.
4. Documenti e/o proposte relative al lavoro svolto, possono essere oggetto di pubblicazione sul Sito, sui social o sulla Rivista dell'Ordine.
5. Il Gruppo di Lavoro si avvale delle risorse amministrative dell'Ordine per le convocazioni, la pianificazione degli incontri, le comunicazioni interne.
6. La convocazione, a firma del Presidente, è inviata dagli Uffici di Segreteria della Sede.
7. Le riunioni si svolgono presso la Sede dell'Ordine (o in altra sede, previa autorizzazione del Presidente), negli orari di apertura degli Uffici, in presenza del Personale Amministrativo e/o di un Consigliere. Per le riunioni del Gruppo di Lavoro, è prevista la modalità su piattaforma "on line".

Art. 8 - PARTECIPAZIONE DI UDITORI AI GRUPPI DI LAVORO

1. È prevista la partecipazione di iscritti all'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, in regola con il versamento della quota ordinistica ed in assenza di irrogazione della sanzione disciplinare ex art. 26, primo comma lett. c) o ai sensi del comma 2 del medesimo articolo della legge 56/1989, nel ruolo di uditori, anche in assenza dei requisiti specifici per far parte attivamente dello specifico Gruppo di lavoro.
2. Per ciascun Gruppo di lavoro è previsto il numero massimo di 3 uditori.
3. Nel caso in cui le richieste fossero più di tre, si accoglieranno quelle degli iscritti con la data

di iscrizione all'Ordine più recente.

4. In caso di rinuncia da parte di uno degli uditori o di assenza alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificate motivazioni, si procederà ad una eventuale sostituzione, considerando le richieste pervenute, sempre sulla base della data più recente di iscrizione all'ordine.

Art. 9 - INDENNITÀ E RIMBORSI

1. La partecipazione dei componenti del Gruppo di Lavoro è a titolo gratuito. È previsto il rimborso per le spese sostenute per partecipare alle riunioni, che andranno debitamente documentate, utilizzando la modulistica fornita a tal fine dagli Uffici di Segreteria dell'Ordine.
2. I compensi dei Responsabili dei Gruppi di Lavoro e del Coordinatore di tutti i Gruppi di lavoro saranno oggetto di apposita deliberazione del Consiglio dell'Ordine resa ai sensi dell'art. 6, comma 4, del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento di Funzionamento del Consiglio, agli artt. 34 – 35 – 36, approvato in data 30/05/2025